

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 395 del 02 OTT. 2024

OGGETTO: Adozione del Regolamento concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative dei dipendenti dell'A.r.n.a.s. "Garibaldi" di Catania.

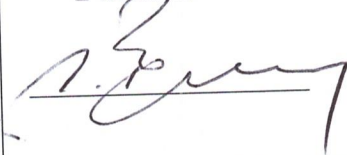
Proposta n. N del N

SETTORE PROPONENTE

L'istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile



Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dr. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n. 321/Serv 1°/S.G./2024, con l'assistenza del Segretario,
dott. LUCA FALLICA ha adottato la seguente deliberazione

Premesso

- **che** con deliberazione n. 592 del 09.10.2019 è stato approvato il Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, previsto in favore dei dipendenti pubblici che svolgano specifiche attività di natura "tecnica" nell'ambito dei lavori dei servizi e delle forniture di competenza aziendale;
- **che** con D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 è stato approvato il nuovo "*Codice dei Contratti Pubblici*" in attuazione dell'articolo 1 della L. n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ;
- **che** l'art. 45 del suddetto Decreto, disciplina gli incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale interno degli enti pubblici, ivi comprese le aziende del s.s.n., precisando che "*Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 [del medesimo Codice] sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture...*" e che "*Le stazioni appaltanti...destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10... in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti*";

Considerato che l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata, nella prospettiva normativa, da una parte, alla valorizzazione delle professionalità interne e, dall'altra, al conseguimento dei risparmi di spesa derivanti dal mancato ricorso a tecnici esterni, incentivandosi con ciò l'efficienza e l'efficacia delle attività finalizzate all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto di beni e servizi, nei tempi previsti dai rispettivi progetti;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'applicazione delle suddette previsioni provvedere alla dettagliata disciplina degli incentivi previsti dalla norma sopra descritta, in coerenza ai relativi principi ed all'assetto organizzativo dell'Azienda;

Visto, a tal fine, lo schema di Regolamento in tema di Incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative dei dipendenti di questa Azienda, applicabile alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture avviate dopo l'entrata in vigore e la piena efficacia del nuovo Codice degli Appalti;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

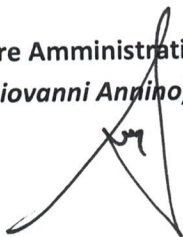
Per i motivi descritti in premessa, qui da intendersi ripetuti e trascritti

- **Approvare ed Adottare** il nuovo Regolamento aziendale concernente gli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera (A.r.n.a.s.) Garibaldi di Catania, a far data dalla data di piena efficacia del D. Lgs. 36/2023;
- **Trasmettere** il nuovo Regolamento alle UU.OO. amministrative dell'Azienda ;
- **Provvedere** alla pubblicazione del Regolamento, in uno alla presente deliberazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale, a cura del Responsabile per la Trasparenza;
- **Trasmettere** i documenti in questione alle sigle sindacali maggiormente rappresentative per il tramite del Referente per le relazioni sindacali;

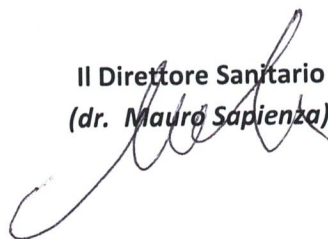
Dare Atto che il presente Regolamento revoca e sostituisce quello precedentemente applicato in forza della Deliberazione n. 592 / 2019;

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ex L.R. 30/93, al fine di consentire l'attivazione delle nuove disposizioni regolamentari, tenuto conto della decorrenza applicativa dello stesso.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



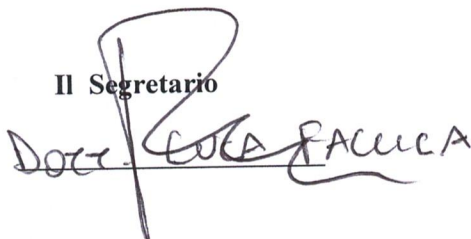
Il Direttore Sanitario
(dr. Mauro Sapienza)



Il Direttore Generale
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Segretario



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023

Deliberazione n° 395 del 02 OTT. 2024

Indice

Premessa	3
Art. 1 - Ambito di Applicazione. Procedure di Affidamento – Oneri per le Attività Tecniche	3
Art. 2 - Costituzione e Quantificazione degli Incentivi per Attività Tecniche.	4
Art. 3 - Destinatari	5
Art. 4 - Gruppo di Lavoro. Conferimento degli Incarichi.....	6
Art. 5 - Limite Soggettivo agli Incentivi	7
Art. 6 - Esclusione dalla Disciplina dell’Incentivo.....	8
Art. 7 - Centrali di Committenza	9
Art. 8 - Quota 20 per Cento.....	9
Art. 9 - Graduatoria Complessiva dell’Incentivo	10
Art. 10 - Disciplina delle Varianti	11
Art. 11 – Coefficienti di Ripartizione dell’incentivo all’Interno del Gruppo di Lavoro	11
Art. 12 Accordi Quadro e Appalti Suddivisi in Lotti	13
Art. 13 – Disposizioni Relative	13
Art. 14 – Graduatoria Complessiva dell’Incentivo	14
Art. 15 - Coefficienti di Ripartizione dell’Incentivo all’Interno del Gruppo di Lavoro.	15
Art. 16 - Principi in Materia di Valutazione	16
Art. 17 Liquidazione dell’Incentivo	17
Art. 18 - Attività Articolate e Singole.....	18
Art. 19 – Attività del Personale Dirigenziale.	18
Art. 20 - Riduzione dell’Incentivo.	19
Art. 21 – Informazione e Confronto.....	20
Art. 22 - Disposizione Finale	20

Premessa

Il presente Regolamento costituisce attuazione delle disposizioni portate dal D.Lgs 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e si applica in presenza di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.

L'art. 45 del suddetto D. Lgs. - al fine di stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni - prevede la possibilità di riconoscere al personale dipendente incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, rinviando all'allegato I.10 del suddetto Decreto per l'individuazione dell'elenco attività tecniche incentivabili.

Lo stesso art. 45 prevede inoltre che le singole Stazioni appaltanti e/o gli Enti concedenti individuino *"...secondo i rispettivi ordinamenti...i criteri del relativo riparto [degli incentivi], nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo..."*

A quest'ultimo fine, l'A.r.n.a.s. Garibaldi ritiene opportuno adottare l'odierno regolamento al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse economiche previste dal citato art. 45 del D. Lgs. 36/2023, d'ora in avanti indicato anche semplicemente come "Codice", recepito dalla Regione Sicilia con L. R. n. 12 del 12 ottobre 2023.

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di Applicazione. Procedure di Affidamento – Oneri per le Attività Tecniche

1. L'odierno Regolamento stabilisce le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'A.r.n.a.s. impegnati nella progettazione, affidamento e/o gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Gli oneri per le attività tecniche, meglio qualificate nel comma 2 dell'art. 45 citato, sono a carico degli stanziamenti previsti per le *"singole procedure di affidamento di lavori servizi e forniture"*.

3. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. Le funzioni / attività tecniche oggetto di incentivo sono tassativamente quelle descritte dall'allegato I.10 al Codice.
5. Il Regolamento non sarà applicabile qualora siano in essere contratti o convenzioni che stabiliscono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
6. Ogni richiamo al Codice dei Contratti pubblici e successive modifiche e integrazioni si intende implicitamente esteso alle correlate linee guida emanate dall'Anac ed ai decreti ministeriali di attuazione.
7. Sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 4 del Codice in merito all'interpretazione ed applicazione delle norme ivi contenute, anche le previsioni dell'odierno Regolamento saranno interpretate ed applicate alla luce dei principi di "Risultato" e di "Fiducia" di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso Codice.

* * *

Art. 2 - Costituzione e Quantificazione degli Incentivi per Attività Tecniche.

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, iva esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. L'importo degli incentivi in questione - da ricomprendere obbligatoriamente nel quadro economico della procedura - si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché l'IRAP. La misura di detto importo è definita in base alla graduazione descritta nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. La percentuale di incentivo prevista in relazione, alle singole attività e/o prestazioni, è da intendere come misura massima. Pertanto, la quota percentuale eventualmente non assegnata nell'intero andrà ad incrementare la quota prevista dal successivo articolo 8, ovvero, a discrezione dell'Azienda potrà costituire risparmio di spesa.

4. Con riferimento alle forme di eventuale partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

* * *

Art. 3 - Destinatari

1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, l'ammontare delle risorse determinate come previsto dal precedente art. 2 è destinato:

1.1. per una quota fino all'80%, al personale non dirigente che svolge le attività tecniche descritte nell'allegato I.10 del Codice, nonché ai loro collaboratori. A tale allegato si farà tassativamente riferimento fino all'adozione del Regolamento previsto dal comma 1 dell'art. 45, più sopra citato, che "...lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice".

1.2. la restante quota, pari al 20%, alle finalità di cui al successivo art. 7, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.

2. Sono destinatari della suddetta quota, in particolare, i dipendenti, anche a tempo determinato, che risultino **formalmente incaricati** delle seguenti attività tecniche:

- a. *Programmazione della spesa per investimenti;*
- b. *Mansioni del Responsabile unico del progetto – RUP;*
- c. *Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento;*
- d. *Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;*
- e. *Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;*
- f. *Redazione del progetto esecutivo;*
- g. *Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;*
- h. *Verifica del progetto ai fini della sua validazione;*
- i. *Predisposizione dei documenti di gara;*
- j. *Direzione dei lavori;*
- k. *Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo /i, ispettore/i di cantiere);*
- l. *Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;*

- m. Direzione dell'esecuzione;*
- n. Collaboratori del direttore dell'esecuzione;*
- o. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;*
- p. Collaudo tecnico-amministrativo;*
- q. Regolare esecuzione;*
- r. Verifica di conformità;*
- s. Collaudo statico (ove necessario);*

3. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, non è consentito individuare più persone fisiche titolari del medesimo incarico. L'estensione delle attività in appalto può giustificare la costituzione di uffici articolati, composti dal Rup e da uno o più responsabili di fase e/o dal Dec e da uno o più direttori operativi.

* * *

Art. 4 - Gruppo di Lavoro. Conferimento degli Incarichi.

1. La stazione appaltante (richiamato il principio della obbligatorietà dell'Ufficio) affida le funzioni di Rup, prioritariamente, a tutti i dirigenti in servizio presso il Settore competente. Le stesse funzioni, tenuto conto dei carichi di lavoro dei citati dirigenti - previa motivata attestazione del Responsabile del Settore - possono anche essere affidate a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti e delle competenze descritti all'art. 5 dell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'inquadramento e delle relative mansioni.
2. Ai sensi della vigente normativa, sempre su proposta adeguatamente motivata del responsabile del Settore competente, la stazione appaltante potrà individuare quale Rup anche dipendenti che non abbiano il pieno possesso dei suddetti requisiti. In tal caso, al fine di supportare il Responsabile Unico nello svolgimento delle pertinenti attività, potrà essere individuato altro dipendente munito dei requisiti carenti in capo al Rup o, in ultima ipotesi, anche un soggetto esterno aventi le competenze e/o i requisiti richiesti dal Codice e dall'odierno Regolamento.
3. Salva la facoltà di delega del potere di nomina, l'Azienda individua con apposito provvedimento, su proposta del Capo Settore competente, oltre il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) anche la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno

dei dipendenti assegnati e degli eventuali, rispettivi, collaboratori. In relazione alle attività conferite ad ogni componente il Gruppo di Lavoro sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio a disposizioni normative o ai documenti della procedura.

4. Con riferimento al comma precedente, per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili dovrà uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, normative e/o regolamentari.

6. I dipendenti individuati quali componenti il Gruppo assumono la responsabilità diretta e personale dei sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Eventuali modifiche alla composizione del Gruppo di Lavoro potranno essere apportate dal soggetto competente dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del Gruppo dovrà essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

9. Non potranno essere assegnati incarichi comportanti incentivi tecnici a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

* _ * _ *

Art. 5 - Limite Soggettivo agli Incentivi

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre

amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

2. Nel rispetto del divieto di sovraincentivazione, nel conteggio dell'incentivo corrisposto ai singoli dipendenti andrà ricompreso anche quello ottenuto ogni anni nell'ambito dell'ordinario Ciclo di Gestione della Performance.

3. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

4. Per trattamento annuo lordo di cui al comma 1 si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

5. L'incentivo eccedente il limite previsto, e non corrisposto, andrà ad incrementare le risorse di cui al successivo art. 8.

6. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivabili che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che svolgono l'attività assegnata senza la dovuta diligenza, perdono il diritto agli incentivi.

* * *

Art. 6 - Esclusione dalla Disciplina dell'Incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al Regolamento:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. i lavori, le forniture ed i servizi di importo inferiore a € 40.000;
- c. gli acquisti di beni e servizi ove non sia individuato il Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, a termini degli artt. 13, 56 e 61 dello stesso;
- e. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);

- f. le procedure di affidamento effettuate tramite strumenti di acquisizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. dd) dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti, che non richiedono apertura del confronto competitivo;
2. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, essendo esclusa qualunque sovraincentivazione.

* _ * _ *

Art. 7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza o da soggetti aggregatori, ai dipendenti della stessa è destinata una quota incentivante non superiore al 25% dell'incentivo previsto e determinato sulla base del presente documento.
2. La quota di cui al comma 1 è assegnata dall'Azienda su richiesta della Centrale o soggetto aggregatore che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'allegato I.10 del codice. La quota assegnata alla Centrale - comprensiva delle due componenti: incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20% - è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni saranno state così trasferite.
3. Per le gare centralizzate, espletate da Consip, dalla CUC regionale, da eventuali, diverse centrali di committenza e/o soggetti aggregatori, l'incentivo in favore del personale si applica limitatamente alla fase di esecuzione.

* _ * _ *

Art. 8 - Quota 20 per Cento.

1. La quota di cui all'art. 3, c.1, 1.2, è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5 dell'odierno Regolamento;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui al successivo art. 17.
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a soggetti esterni all'ente;
 - la quota parte delle percentuali di incentivo non assegnate nella misura massima prevista;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- l'acquisto di dotazioni hardware e software per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

* * *

CAPO II - INCENTIVI PER LAVORI

Art. 9 - Graduazione Complessiva dell'Incentivo

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, come articolata nel precedente art. 3, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare
2. Le percentuali sotto descritte si applicano agli importi per scaglioni applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella

Importo a base d'asta	Percentuale	Importo Incentivo
da € 40.001 fino ad € 500.000	2 %	2% della base d'asta
da € 500.001 fino ad € 1.000.000	1.80%	€ 10.000 + 1.80% sulla parte eccedente

da € 1.000.001 fino ad € 2.000.000	1,60%	€ 19.000 + 1,60% sulla parte eccedente
da € 2.000.001 fino ad € 5.000.000	1,40%	€ 35.000 + 1,40% sulla parte eccedente
da € 5.000.001 fino ad € 10.000.000	1,20%	€ 77.000 + 1,20% sulla parte eccedente
da € 10.000.001 fino ad € 20.000.000	1%	€ 137.000 + 1% sulla parte eccedente
Oltre € 20.000.000	0,80%	€ 237.000 + 0,80% sulla parte eccedente

* _ * _ *

Art. 10 - Disciplina delle Varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato, nel provvedimento del Rup che autorizza la variante (ex art. 120, c. 13 del Codice), sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie.
2. Le varianti in corso d'opera che si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni di progettazione e che hanno comportato un aumento del costo iniziale dell'appalto, non potranno essere oggetto di incentivazione.
3. La variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio per applicazione delle clausole di revisione prezzi non producono effetti ai fini della determinazione dell'incentivo.

* _ * _ *

Art. 11 – Coefficienti di Ripartizione dell'incentivo all'Interno del Gruppo di Lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del Gruppo di Lavoro secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere

Attività tecnica	Percentuale % Max
RUP	25%
Programmazione Spesa per Investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla Gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	12%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	6%
Redazione del progetto esecutivo	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4%
Verifica del Progetto ai fini della sua validazione	2%
Predisposizione dei documenti di gara	3%
Direzione dei lavori (ove previsto, Direttori Operativi 10% e Ispettori di cantiere 5%)	25%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto; diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	4%
Regolare Esecuzione	2%
Collaudo statico (se previsto; diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella é destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati come Gruppo di Lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura d'appalto o nel corso della sua esecuzione non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate in tabella, le percentuali incentivanti previste per esse non saranno attribuite e le somme relative andranno ad incrementare il fondo di cui all'art. 8.

* * *

Art. 12 Accordi Quadro e Appalti Suddivisi in Lotti

1. Nel caso di indizione di un bando di gara per la conclusione di un Accordo quadro, di cui all'art. 59 del Codice, le percentuali descritte nell'articolo precedente sono applicate:

- a) sull'importo a base di gara per le attività riconducibili alle fasi di programmazione della spesa, progettazione e predisposizione dei documenti di gara;
- b) sull'importo dei singoli contratti attuativi (i.e. ordinato) per le attività riconducibili alle fasi di esecuzione e collaudo.

2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

* * *

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 13 – Disposizioni Relative

1. L'incentivo concernente i servizi e le forniture è corrisposto esclusivamente nei casi in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione diverso dal Rup, ai sensi del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 114, co. 8, del Codice, l'allegato II.14, all'art. 32, individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Precisamente, il DEC dovrà essere nominato:

a. Per i servizi di importo superiore alle soglie comunitarie (art. 8, c. 4, dell'Allegato I.2 del Codice)

b. Per servizi di particolare importanza quando, indipendentemente dall'importo (ex art. 32, comma 2, All. II.14 del Codice) trattasi di:

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;

c. Per i servizi di cui all'art. 32, comma 2, All. II 14 del Codice, con la precisazione che l'elencazione ivi contenuta è da ritenere non esaustiva.

d. **Relativamente alle Forniture**, sono qualificabili come di particolare importanza quelle il cui importo sia superiore ad € 500.000, ovvero (a prescindere dall'importo) quelle di particolare complessità, attestata dal Dirigente / Responsabile del settore che propone il relativo provvedimento, per una delle ragioni esposte al precedente punto b. Tale attestazione andrà articolata attraverso la puntuale individuazione dei parametri e dei concreti elementi che consentiranno alla Direzione Generale, in sede di adozione del relativo provvedimento, di valutare la sussistenza (nonché la coerenza con il dettato normativo) della, dichiarata, particolare complessità.

3. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo, l'Azienda potrà nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

4. L'incentivo non sarà dovuto in caso di proroghe tecniche. In caso di proroghe e rinnovi previsti negli atti di gara, l'incentivo potrà essere riconosciuto nella misura percentuale prevista per l'importo a base di gara, calcolato sull'importo della proroga / rinnovo e a decorrere dall'attivazione dell'opzione contrattuale.

* * *

Art. 14 – Graduatoria Complessiva dell'Incentivo

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Importo a base d'asta	Percentuale	Importo Incentivo
da € 40.001 fino alla soglia comunitaria	2 %	2% della base d'asta
da oltre la soglia e fino ad € 1.000.000	1.80%	€ 4.420 + 1.80% sulla parte eccedente
da € 1.000.001 fino ad € 2.000.000	1.60%	€ 18.442 + 1.60% sulla parte eccedente
da € 2.000.001 fino ad € 5.000.000	1,40%	€ 34.442 + 1.40% sulla parte eccedente

da € 5.000.001 fino ad € 10.000.000	1,20%	€ 76.442 + 1,20% sulla parte eccedente
da € 10.000.001 fino ad € 20.000.000	1%	€ 137.000 + 1% sulla parte eccedente
Oltre € 20.000.000	0,80%	€ 237.000 + 0,80% sulla parte eccedente

* * *

Art. 15 - Coefficienti di Ripartizione dell'Incentivo all'Interno del Gruppo di Lavoro.

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale % Max
Responsabile unico del Progetto nei casi in cui il Rup svolga una sola delle seguenti attività o nel caso in cui venga sostituito nel corso della procedura, saranno incentivate soltanto le attività effettivamente svolte, sostituendo la percentuale del 30% con le seguenti: • Progettazione 5 %; • Affidamento 10 %; • Esecuzione 15 %	30%
Programmazione della spesa per Investimenti	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell' intervento, di cui (art. 15, c. 4, codice appalti): Responsabile Proc. fasi di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione, max 10%; Responsabile Proc. per la fase di Affidamento, max 10 %; N.B.: Se, oltre i responsabili di fase, sono designati altri addetti alla gestione dell'intervento, sarà cura del Responsabile del Settore proporre, nella misura prescelta, l'articolazione dell'incentivo tra i diversi collaboratori nel rispetto della percentuale complessiva del 20%.	20%
Direzione dell'Esecuzione ed eventuale direttore operativo – DEC	25%
Collaborazione all'attività del DEC, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico - amministrativa dell'intervento.	15%

Certificato di Regolare Esecuzione / Verifica Conformità	5%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Le somme relative alle singole attività eventualmente non prestate costituiranno risparmi di spesa che andranno ad incrementare la quota del 20 % di cui all'art. 8.

4. Nel caso di nomina di un Rup che non sia in possesso di tutti i requisiti professionali, quindi affiancato da altro funzionario che ne sia in possesso, la percentuale incentivante prevista sarà suddivisa in parti uguali tra il Rup ed il funzionario di supporto.

* _ * _ *

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 16 - Principi in Materia di Valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote descritte nelle pertinenti, diverse, tabelle. Ai fini dell'attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del rispetto a quanto preventivato.

2. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico, sia dalla legge, sia dai provvedimenti attuativi e/o amministrativi aziendali, o che non svolgano quanto loro assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

3. Il Riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Responsabile del personale e al Responsabile del Settore Economico-Finanziario (ai fini del controllo circa il rispetto dei limiti soggettivi) per quanto di rispettiva competenza.

* _ * _ *

Art. 17 Liquidazione dell'Incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata con deliberazione del Legale Rappresentante dell'Aziende, su proposta del Responsabile del Settore competente, tenuto conto delle schede di rendicontazione relative a ciascun opera, lavoro, servizio o fornitura. Sarà onere dei Responsabili dei Settori Tecnico e Provveditorato valutare la possibilità di predisporre, d'intesa tra loro, un unico modello di scheda che, tenendo conto delle attività specifiche di ciascun settore, assicuri la necessaria attività di monitoraggio in relazione ai limiti previsti dalla legge e dall'odierno Regolamento e l'omogeneità del procedimento di liquidazione.

2. La liquidazione ed il pagamento degli incentivi avviene complessivamente, per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente / responsabile del Settore predispone una scheda per ciascuna procedura e per ciascun dipendente, assegnatario delle singole attività, dalla quale si evincano:

- l'importo complessivo dell'incentivo;
- l'attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare a detrarre dal totale anch'esso individuato.

4. La scheda di che trattasi, contenente altresì l'attestazione che le attività / funzioni tecniche sono state regolarmente eseguite, è controfirmata dal Dirigente del Settore cui afferisce la procedura in questione, sentito il Rup.

5. L'incentivo potrà essere liquidato :

5.1 - **in favore del Rup**, dei collaboratori e della relativa struttura di supporto, in misura pari al 50% dopo l'adozione della deliberazione di aggiudicazione o di affidamento e per il rimanente 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

- Nel caso di appalti di forniture, servizi e lavori pluriennali, l'incentivo potrà essere liquidato, in quota parte, al termine di ogni anno contrattuale;

5.2 – **in favore del Dec**, della relativa struttura di supporto (direttore operativo, ispettore di cantiere), del Direttore dei Lavori, del collaudatore e dei rispettivi collaboratori (se previsti e regolarmente incaricati), dopo l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità ovvero del certificato di regolare esecuzione;

* _ * _ *

Art. 18 - Attività Articolate e Singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e Direttori operativi, Direttori esecuzione e Direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. La figura principale, di norma, coincide con il Rup, tranne diversa indicazione del dirigente Responsabile del Settore competente.

2. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività tecniche, separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali si sommano.

* _ * _ *

Art. 19 – Attività del Personale Dirigenziale.

1. Ai sensi dell'art 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, il personale dirigenziale dell'A.r.n.a.s. è escluso dagli incentivi per le funzioni tecniche oggetto dell'odierno regolamento.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia i cui risultati andranno ad incrementare il fondo di cui all'art. 8.

3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art 8, comma 5, del D.L. 13/2023 (convertito dalla L. 41/2023), per gli interventi a valere sulle risorse del PNRR - e per gli anni dal 2023 al 2026 - è possibile erogare gli incentivi oggetto dell'odierno regolamento in favore del personale con qualifica dirigenziale, coinvolto a vario titolo nella realizzazione di detti interventi, anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, "*...previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata...*", ex art. 8, c. 5 del richiamato D.L. 13/2023. Pertanto, le attività tecniche connesse agli interventi relativi al citato PNRR, adottati successivamente al 25 febbraio 2023 (data di entrata

in vigore del citato D. L.), potranno essere quantificate e liquidate nella misura, con le modalità e secondo i criteri individuati in esito alla citata contrattazione.

* _ * _ *

Art. 20 - Riduzione dell'Incentivo.

1. Qualora la prestazione professionale inerente il lavoro, servizio o fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante ed in parte a professionisti esterni, le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione appaltante, o di altre Stazioni appaltanti incaricate, incrementano la quota delle risorse di cui all'art. 8.
2. Gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Azienda potranno subire le decurtazioni previste dalla successiva Tabella "A", ovvero essere esclusi del tutto, nei casi previsti dall'odierno provvedimento la cui elencazione, comunque, non è da considerare tassativa, ovvero:
 - 2.1 Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, legati alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo;
 - 2.2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A";
 - 2.3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se già individuato, l'incentivo da corrispondere sarà decurtato delle percentuali determinate nella successiva tabella "A".
 - 2.4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo legati alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
 - 2.5 Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi, inizialmente previsti, per responsabilità collegate

all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A

Tipologia Incremento	Misura dell'Incremento	Riduzione Incentivo
Tempi di Esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	dal 41% al 70% del tempo contrattuale	50%
	dal 71% al 90% del tempo contrattuale	70%
	oltre il 90% del tempo contrattuale	100%
Costi di Realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	dal 41% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

* * *

Art. 21 – Informazione e Confronto

Il Settore Personale, se richiesto, fornisce con cadenza annuale informazione scritta in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

* * *

Art. 22 - Disposizione Finale

1. Per quanto non previsto dal Regolamento, che afferisce alle procedure avviate a partire dal 1° luglio 2023, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.
2. Le norme del Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative.